

Associazione Giovani Psicologi Lombardia

Via Arco, 4 – 20121 Milano (MI)

www.giovanipsicologi.it

CONTRATTO DI CONVENZIONE

CONTRATTO DI CONVENZIONE TRA LE PARTI:

- **Associazione Giovani Psicologi della Lombardia**, che in seguito sarà chiamata soltanto "GPL", Via Arco 4, 20121, Milano (MI), CF 93535940154, P.Iva 09541860962, nella figura del Legale Rappresentante: dott.ssa Cecilia Pecchioli, nata a Firenze il 15-03-1983, residente in Via Felice Bellotti 11, 20129, Milano (MI), CF: PCCCCL83C55D612T;

- **FDE SRL (Ente Gestore di Accademia di Scienze Cognitive Comportamentali Applicate di Mantova)**, che in seguito sarà chiamato soltanto "ASCCAM", via Sandro Pertini 6, 46100, Mantova (MN), P.Iva 02292580202, nella figura del Legale Rappresentante rappresentato dalla Sig.ra Francesca Savazzi nata a Mantova (MN) il 12/06/1979, residente in via Niccolò Copernico, 46034, Mantova (MN), CF: SVZFNC79H52E897D.

PREMESSO CHE:

- Entrambe le parti hanno interesse a stipulare un accordo di convenzione.

CONSIDERATO CHE:

- GPL ritiene di poter mettere a disposizione degli iscritti l'attività ed i servizi offerti da

ASCCAM in maniera coerente con l'articolo 3 dello Statuto Associativo;

- ASCCAM nell'aderire alla presente convenzione, dichiara di disporre di valide risorse,

umane e di altro genere, per poterla sostenere.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO

SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Per tutti gli iscritti a GPL , in regola col versamento delle quote associative per l'anno in corso, uno sconto pari al 10% in riferimento alla quota annuale per il primo anno della scuola di specializzazione in psicoterapia e di uno sconto pari al 10% per tutti i corsi, seminari e workshop attivati presso il medesimo istituto.

I due soggetti si impegnano inoltre a promuovere reciprocamente, attraverso i propri canali d'informazione, le reciproche iniziative ed attività.

In particolare ASCCAM s'impegna ad inserire sul proprio sito internet il logo di GPL in formato link e introdotto da "*Siamo convenzionati con*" e a citare i termini di convenzione su tutti i materiali pubblicitari.

Art. 2 - Attuazione della convenzione

ASCCAM si impegna a rispettare le linee guida dell'oggetto di convenzione presenti in art. 1 verso i richiedenti l'iscrizione al/ai corsi, a fronte della conferma da GPL del diritto alla richiesta.

Art. 3 - Obblighi e diritti di GPL

A fronte degli impegni assunti dalla ASCCAM, GPL si impegna a divulgare, mediante comunicazione diretta a mezzo newsletter a tutti i soci e mediante apposizione sul proprio sito Internet (<http://www.giovanipsicologi.it/>) il contenuto della presente convenzione e in altri modi che riterrà opportuni, a proprio insindacabile giudizio.

Al di fuori di quanto stabilito al precedente punto nessun obbligo od onere di qualsiasi natura è posto in capo a GPL.

GPL potrà inoltre negoziare ulteriori convenzioni con altri soggetti per il medesimo scopo della presente convenzione.

Art. 4 - Durata

La durata della presente convenzione è stabilita a partire dalla decorrenza della data della sua sottoscrizione con modalità di tacito rinnovo annuale. L'eventuale modifica è oggetto di apposita nuova convenzione su proposta di una delle parti.

Art. 5 - Recesso

5.1 ASCCAM può risolvere, a propria insindacabile decisione, la presente convenzione in ogni momento, senza oneri a proprio carico, previa avviso di almeno 60 giorni a GPL tramite raccomandata RR.

Lo stesso ASCCAM si impegna altresì a non richiedere ai soci fruitori dei vantaggi della presente convenzione alcuna integrazione e/o variazione di quanto goduto pena la cessazione immediata dell'efficacia della convenzione, senza pretese od oneri alcuni da parte di ASCCAM.

5.2 GPL può risolvere la presente convenzione in ogni momento, senza oneri a proprio carico, previa avviso di almeno 60 giorni a ASCCAM tramite raccomandata RR.

Art. 6 - Atti ufficiali e comunicazioni

6.1 La presente convenzione è redatta e sottoscritta in duplice originale e i costi relativi sono totalmente a carico di GPL .

6.2 A tutti gli effetti dell'esecuzione del presente contratto, le parti eleggono domicilio così come in intestazione ed epigrafe. Ogni mutamento del domicilio deve essere comunicato a mezzo raccomandata RR, e, comunque, con ogni mezzo che riservi certezza in ordine al suo ricevimento. In caso contrario, ogni comunicazione attinente al presente contratto sarà considerata regolare e produttiva di ogni effetto, se comunicata al vecchio domicilio.

Art. 7 - rinvio generale alle norme del Codice Civile

Per quanto non previsto o riportato nel presente atto valgono le norme vigenti in materia ed il Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto, le parti dichiarano inoltre di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., le condizioni stabilite da tutti gli articoli del presente contratto.

Milano, lì 15-03-2018

Dott.ssa Cecilia Pecchioli



Sig.ra Francesca Sarazzi

